



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 01/09/2011 alle ore 11.00 in Monticelli d'Ongina (PC)
i signori :

VARRAZZA Miriam nata a Cutrofiano (LE) il 12/09/1962
residente a 29010 Monticelli d'Ongina (PC), Via B. Giorgi 2 C.F.: VRR MRM 62P52 D237V

RIBONI Serena nata a Codogno (LO) il 29/11/1984
residente a 26849 S.Stefano L.no (LO), Via A. de Gasperi 19 C.F.: RBN SRN 84S69 C816 L

SUSANI Valeria nata a Piacenza (PC) il 12/06/1975
residente a 29122 Piacenza, Via G. Raineri 21 C.F.: SSN VLR 75H52 G535 U

FABRIANI Antonella nata a Piacenza (PC) il 21/11/1957
residente a 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) Via Bellini 2 C.F.: FBR>NNL 57S61 G535 J

I presenti chiamano a presiedere la riunione Miriam Varrazza, che a sua volta nomina segretario Antonella Fabriani

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che non ha scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata **BARBAFAMIGLIE** con sede in via Brigida Giorgi n°2a in Monticelli d'Ongina (PC)

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo statuto testé approvato e vengono eletti i seguenti Signori a componenti del Consiglio direttivo provvisorio che potrà essere modificato o ratificato ai sensi dello Statuto in successive apposite assemblee dei soci:

- 1) Varrazza Miriam (Presidente)
- 2) Riboni Serena (Vice-Presidente)
- 3) Fabriani Antonella (Segretario)
- 4) Susani Valeria (Consigliere)

Non essendoci altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
Adriana Romana Nero

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

La presente è copia fotostatica conforme all'unico originale giacente in questo Ufficio e registrato il 12 SET. 2011

al n. 1627 della serie 3
con Euro 168,00

Si rilascia a richiesta del Sig. VARRAZZA MIRIAM

Piacenza, li 12 SET. 2011

Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott.ssa Adriana Romana NERO

Il Segretario
Antonella Fabriani





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BARBAFAMIGLIE"

Costituzione

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, l'Associazione culturale e di promozione sociale denominata "BARBAFAMIGLIE" (di seguito detta Associazione) con sede legale in 29010 Monticelli d'Ongina (PC), via Brigida Giorgi 2a.

L'Associazione si riserva il diritto di aprire e chiudere altre sedi in tutto il territorio nazionale, secondo le necessità organizzative, atte al raggiungimento dei propri obiettivi.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limiti di durata e può essere sciolta a norma del presente statuto. L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi. L'associazione non ha scopo di lucro.

Scopi

Art.2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire servizi alla prima e seconda infanzia ed alla preadolescenza con obiettivi di pieno e armonico sviluppo della personalità dell'utente, per un'educazione integrale nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli, garantendo ad essi supporto e sostegno nella gestione di attività educative e pedagogiche secondo i principi stabiliti dalle normative vigenti. L'Associazione ha inoltre lo scopo di favorire la conciliazione tempi famiglia-lavoro e di creare e favorire opportunità lavorative per le donne. L'erogazione del servizio è offerto a tutti i bambini ed alle loro famiglie senza alcuna discriminazione per sesso, razza, etnia, religione, tutelando e garantendo il diritto all'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale. Per la realizzazione di questi scopi l'Associazione potrà produrre, elaborare, trasformare, gestire direttamente o tramite terzi servizi per i propri associati e per gli utenti; potrà altresì produrre strumenti operativi e modelli organizzativi anche innovativi e strumenti e modelli funzionali al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai bambini in età prescolare e scolare ed alle loro famiglie.

In particolare l'Associazione potrà provvedere:

- a) alla produzione, all'erogazione, alla diffusione di servizi per i minori e l'infanzia con particolare attenzione all'innovativo servizio di Tages-mutter;
- b) alla gestione di servizi e di strutture per servizi anche articolate sul territorio (biblioteche, ludoteche e quant'altro al servizio dei soci e degli iscritti);
- c) alla promozione di iniziative e manifestazioni di interesse culturale, sportivo e ricreativo
- d) alla promozione dell'attività di cura, di educazione, di assistenza e di servizi, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a studi, ricerche, istituzioni di cultura ed educazione; nonché attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, ricerche di mercato, approntamento di pubblicazioni e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- e) alla promozione e gestione di attività formative;
- f) al controllo qualitativo e alle prestazioni delle relative garanzie per i servizi e le attività prodotte.



Patrimonio sociale e mezzi sociali

Art. 3

L'Associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) dalle quote di iscrizione versate annualmente da coloro che intendono usufruire dei servizi dell'Associazione.
- c) da donazioni elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati
- d) dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'Associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le vigenti leggi per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse.

Art. 4

Tutte le persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, enti, associazioni, centri culturali, centri studi che intendono usufruire dei servizi dall'Associazione, devono pagare una quota d'iscrizione annuale, previa presentazione ed approvazione di richiesta, su modulo prestampato dall'Associazione.

Art. 5

L'Associazione potrà aderire alle associazioni locali, nazionali ed internazionali che operano per il raggiungimento degli scopi affini o complementari a quelli indicati all'art. 2 e a quelle di rappresentanza, tutela e assistenza delle associazioni.

Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono associarsi persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, enti, associazioni, centri culturali, centri studi.

Nell'Associazione si distinguono:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori.

Sono soci ordinari persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano o meno nell'ambito della formazione.

I soci possono proporre al Consiglio Direttivo persone fisiche o giuridiche che abbiano reso all'Associazione benefici o servizi di rilievo, come soci sostenitori; la qualità di socio sostenitore si acquista con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza con i due terzi dei voti dei membri componenti.



Domanda di ammissione

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio ordinario deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta e delle competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto sociale e l'impegno ad osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni e quelle adottate dal Consiglio Direttivo.

Per le persone giuridiche alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della deliberazione di adesione alla Associazione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- indicazione della persona designata a rappresentarla.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda; la delibera di ammissione sarà condizionata al versamento della quota fissata.

E' esclusa la partecipazione temporanea degli associati all'Associazione.

Procedura di ammissione dei soci

Art. 8

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al recedente art. 7 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo e l'attività dell'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Obblighi dei Soci

Art. 9

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci ordinari sono obbligati:

- al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo :
 - delle quote associative
 - dell'eventuale tassa di ammissione determinata dal Consiglio Direttivo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
- a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e gli interessi dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio è quello risultante dal libro Soci e l'associato è tenuto a informare tempestivamente per iscritto l'Associazione di ogni variazione del domicilio.

Diritti dei Soci

Art. 10

Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Dato che l'Associazione

vuole ispirarsi a principi di effettiva democraticità ed uguaglianza di tutti gli associati, ogni socio ha diritto a partecipare alla vita e alle decisioni dell'Associazione.

I soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione, attiva e passiva, delle cariche sociali;
- b) prendere visione del bilancio annuale;
- c) esaminare il libro Soci e il libro verbali Assemblee.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, anche per delega scritta.

Perdita della qualità di Socio

Art 11

La perdita della qualità di socio può avvenire per morte; esclusione, recesso, o scioglimento se ente, persona giuridica o associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o la non ottemperanza anche parziale del presente statuto; per avere arrecato danno morale o materiale all'Associazione; per inottemperanza alle disposizioni dei regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali; per morosità nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione l'obbligo di preavviso e di restituzione dei contributi versati.

Il recesso è facoltà del socio che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso e non comporta diritto a restituzione dei contributi versati.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

E fatta salva la possibilità del suo trasferimento, in caso di morte se persona fisica, o di scioglimento se persona giuridica o associazione; in questi casi il Consiglio Direttivo decide sul trasferimento dietro domanda scritta degli eventuali interessati.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Dopo ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio o rendiconto annuale in termine utile per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Organi Sociali

Art.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore o Collegio dei Revisori se nominati dall'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Assemblea

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione si attua mediante affissione all'albo murale della sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, di un avviso di convocazione contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno; lo stesso avviso sarà spedito tramite posta ordinaria a tutti gli associati quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari (eventualmente anche i soci sostenitori) e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma utile a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, elevabili a sei per motivi eccezionali o straordinari.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro due mesi dalla richiesta.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, sull'eventuale determinazione delle quote associative;
- c) procedere all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Revisore o del Collegio dei Revisori;
- d) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere sulle linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti relativi alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli organi sociali.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in proprio e per delega di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il voto è singolo per ogni socio; ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non potrà avere di più di una delega.

Partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio Direttivo, tranne che nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, per le quali gli stessi non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà con il sistema delle votazioni a norma di legge.



Art 18

L'Assemblea è considerata straordinaria quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno metà dei soci.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano d'età; Il Presidente nomina un Segretario tra i soci e, in caso di votazioni, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, dirige e gestisce i servizi e gestisce il suo patrimonio.

E' composto di un numero minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Gli amministratori dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino al rinnovo.

In caso vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede a sostituirli tramite surroga secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, e un Vice Presidente.

Ha inoltre facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità dell'Associazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi.

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute nell'esercizio determina la decadenza del Presidente.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo d'esempio, al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- b) deliberare circa l'ammissione soci fissando le quote associative ed i termini per il versamento delle stesse; nonché l'esclusione degli stessi;
- c) deliberare l'importo delle quote di iscrizione annuale ed i termini del versamento delle stesse.
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservate all'Assemblea;
- f) vigilare sul rispetto e sulla realizzazione degli scopi sociali e dei principi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- g) redigere i bilanci dell'esercizio e i rendiconti;
- h) porre in essere tutti gli atti e stipulare tutti i negozi di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- i) conferire procure sia generali che speciali;
- j) assumere e licenziare i prestatori di lavoro subordinati, stipulare contratti con collaboratori e consulenti fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni o compensi secondo le norme di legge;
- k) promuovere associazioni, consorzi, A.T.I. aderire ad altre associazioni ad ogni livello
- l) elaborare eventuali regolamenti;
- m) provvedere agli adempimenti normativi sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 24

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo spetta al Presidente dimissionario convocare, entro 15 giorni, l'Assemblea degli associati cui compete il diritto di accettare o respingere le dimissioni e il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio.

Presidente

Art. 25

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a effettuare pagamenti e riscuotere incassi di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza: questi poteri li può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altre persone con delibera del Consiglio stesso.

Il Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo ha il potere di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio.

Può delegare parte dei propri poteri ad altri associati o dipendenti, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Organo di controllo

Art. 26

L'Assemblea in sede ordinaria può eleggere, qualora lo ritenga opportuno, un Revisore contabile o un Collegio di Revisori - quest'ultimo costituito da tre persone esperte in materia amministrativa e contabile, anche non associate, che eleggono al loro interno il Presidente - e restano in carica tre esercizi.

I Revisori contabili dovranno esercitare il controllo amministrativo della gestione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e vigilare sull'osservanza delle leggi.

Redigono una relazione al bilancio dell'esercizio e possono procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo sull'amministrazione; i rilievi dovranno essere trascritti in apposito registro

custodito a cura dei Revisori presso la sede dell'Associazione.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; pertanto devono essere invitati.

Devoluzione dei beni in caso di estinzione dell'Associazione

Art. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio e i beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'art. 2, individuati dall'Assemblea in sede di deliberazione dello scioglimento.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni normative vigenti, foro di Piacenza.

Data 01/09/2011

Firmato

Mira Jafar

Antonio Llo Ferrer

Luca Boni

Valeria Jafar